

Delibera n° 1897

Estratto del processo verbale della seduta del
18 dicembre 2020

oggetto:

LR 5/2020, ART 15, COMMA 1 - MODIFICHE AL TEMPORANEO NUOVO INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI, APPROVATO CON DGR 992/2020, RELATIVI AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI SPECIALI PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO O IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE, FINALIZZATI AD OVVIARE AI DANNI PROVOCATI DALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19, DI CUI AL TITOLO II DELLA DGR 490/2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con particolare riferimento all'articolo 2, commi 11 e successivi, il quale ha previsto che l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS), rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo complessivamente denominate "Sezioni anticrisi", le cui dotazioni possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti aziendali, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica nonché per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine;

Visto il regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 191, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all'articolo 2, ai sensi del quale le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine al fine di ovviare ai danni provocati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final) con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nel prosieguo denominate "Quadro temporaneo", che definisce le condizioni di compatibilità da applicare agli aiuti destinati a porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia di COVID-19 concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 490, con la quale sono approvati in via definitiva, i criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle Sezione anticrisi, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all'articolo 15, comma 1, il quale prevede che al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea;

Viste le comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215 final) e dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156 final), recanti entrambe una "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che hanno rafforzato e specificato le possibilità di attivazione dei regimi di aiuto di cui al Quadro temporaneo, di seguito unitamente richiamate come "prime modifiche del Quadro temporaneo";

Visto il regime di aiuto di Stato SA.57021 (Regime quadro COVID-19) che, a seguito di notificazione da parte dello Stato italiano, è stato autorizzato dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con decisione C(2020) 3482 final, per disciplinare la concessione degli aiuti disposti da Regioni, Provincie

autonome, enti territoriali e Camere di commercio ai sensi del Quadro temporaneo;

Visto il regime di aiuto SA.57252 che, a seguito di notificazione da parte della Regione, è stato autorizzato dalla Commissione europea in data 24 giugno 2020 con decisione C(2020) 4334 final, concernente <<Modifiche al Regime quadro COVID-19 per la concessione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi d'interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo>>;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 992, con la quale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5/2020 e a seguito delle modifiche del Quadro temporaneo, è stato approvato il temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati speciali di cui al titolo II della deliberazione della Giunta regionale 490/2020, applicando la disciplina prevista dalla sezione 3.3 del Quadro temporaneo in conformità al regime di aiuto della Regione SA.57252;

Visto in particolare il punto 2. della parte I dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 992/2020, ai sensi del quale il temporaneo nuovo inquadramento agli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 490/2020 è valido fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino alla data di eventuale proroga del Quadro temporaneo;

Visti inoltre:

a) il punto 4. della parte II dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 992/2020, il quale prevede che, nel rispetto del punto 2.5., numero (12), del regime SA.57252, i finanziamenti agevolati speciali non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria il 31 dicembre 2019;

b) il punto 7. della parte II del medesimo allegato alla deliberazione della Giunta regionale 992/2020, il quale prevede che, nel rispetto del punto 2.7., numero (20), lettera d), del regime SA.57021, i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni;

Viste le comunicazioni della Commissione europea C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, recanti entrambe una "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di seguito unitamente richiamate come "ulteriori modifiche del Quadro temporaneo";

Visto in particolare il paragrafo 27, lettera c), della sezione 3.3 del Quadro temporaneo, ai sensi del quale, all'esito delle ulteriori modifiche del Quadro temporaneo, i contratti di prestito, per soddisfare le condizioni di compatibilità degli aiuti, sono firmati entro e non oltre il 30 giugno 2021;

Vista la decisione della Commissione europea C (2020) 8243 final del 19 novembre 2020, con la quale, in conformità alle ulteriori modifiche del Quadro temporaneo, sono state autorizzate, tra l'altro, modifiche al regime di aiuto SA.57252, prevedendo che il termine, inizialmente stabilito al 31 dicembre 2020, per stipulare i contratti di prestito con le imprese possa essere prorogato al 30 giugno 2021 e che possano essere beneficiari dei prestiti anche le microimprese e le piccole imprese che erano imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione;

Considerato che, perdurando in Regione la grave situazione di crisi che deriva dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno aggiornare quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale 992/2020 alle ulteriori modifiche del Quadro temporaneo, stabilendo che sia prorogato al 30 giugno 2021 il termine, inizialmente stabilito al 31 dicembre 2020, per stipulare i contratti di prestito con le imprese e che possano essere beneficiari dei prestiti anche le microimprese e le piccole imprese che erano imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione

Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. per quanto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5/2020 e in attuazione della decisione della Commissione europea C (2020) 8243 final di revisione del regime quadro regionale di aiuto SA.57252, sono apportate le seguenti modifiche al temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti, approvato con deliberazione della Giunta regionale 992/2020, relativi ai finanziamenti agevolati speciali per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine finalizzati ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui al titolo II della deliberazione della Giunta regionale 490/2020:

a) il termine per la firma dei contratti di prestito è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;

b) possono essere beneficiari dei prestiti anche le microimprese e le piccole imprese che erano imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione;

2. il temporaneo nuovo inquadramento di cui al punto 1, come aggiornato con la presente deliberazione, è valido fino al 30 giugno 2021, ovvero fino alla data di eventuale proroga di applicazione del Quadro temporaneo.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE